

STATUTO

AL REVE'S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALERMO PA VIA ALFREDO
CASELLA 22/24

Numero REA: PA - 300434

Codice fiscale: 06137310824

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" - Rep. N. 5449, Racc. N. 2359

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

COSTITUZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Palermo la Società cooperativa denominata "Al Revés Società Cooperativa Sociale".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

La Cooperativa ha sede in PALERMO. Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto dall'organo amministrativo, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e Uffici di rappresentanza anche in altre località sia in Italia che all'estero.

La Società ha durata fino al 31/12/2060 (TRENTUNO DICEMBRE DUEMILASESSANTA) ma potrà essere prorogata, anche prima della

suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

SCOPO

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante l'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate, alle seguenti attività:

- a) - la gestione di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi;
- b) - lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

La Cooperativa si configura, pertanto, come Cooperativa sociale a scopo plurimo.

Relativamente alla gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi sono destinatari dei servizi della Cooperativa, i soggetti di seguito indicati solo a titolo esemplificativo:

- i minori che versano in situazione di difficoltà o di

svantaggio sociale, gli anziani in situazione di disagio ed emarginazione, i nuclei familiari, le persone con disabilità psico-fisiche, gli immigrati e i migranti, gli alcoolisti, i tossicodipendenti, gli ammalati di AIDS, le ragazze madri, i detenuti ammessi alle misure alternative, i senza fissa dimora, i pazienti oncologici, e gli altri soggetti che versano in uno stato di bisogno sociale, sanitario, educativo, economico e simili. La cooperativa, potrà svolgere, dunque, i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi di seguito indicati solo a titolo esemplificativo: - assistenza domiciliare, assistenza abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi residenziali (case albergo, case protette, case riposo, comunità alloggio e simili), asili nido, servizi per l'assistenza economica, e simili. Ha, al contempo, lo scopo di promuovere il consumo critico e consapevole attraverso la promozione di valori come solidarietà, legalità, impegno sociale e rispetto dell'ambiente.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa potrà avere, infine, come scopo quello di offrire servizi ai propri soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi a parità di compensi e remunerazioni se i soci non sono disponibili o se non possiedono le competenze richieste.

A norma della Legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, comprese il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione, essa potrà aderire ad una delle **Associazioni Nazionali** di categoria ed ad una delle relative **Associazioni Provinciali**, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative e/o attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4

OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1) - la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
ai sensi dell'articolo 1, 1° comma punto a) della Legge 8
novembre 1991 n. 381;

2) - lo svolgimento di attività diverse: agricole,
industriali, commerciali o di servizi finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi
dell'articolo 1, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre
1991 n. 381, dove persone svantaggiate si intendono quelle
indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991;

- la gestione di imprese sociali.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la
solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo
sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della
legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività
connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla
realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia
indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè
tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

NEL SETTORE AMBIENTALE, DEL RICICLO TESSILE E DELL'ECOFASHION:

- 1 - produzione di una linea di abbigliamento di eco fashion;
- 2 - fabbricazione di indumenti realizzati con tessuti
riciclati e non, per uomo, donna e bambino;
- 3 - fabbricazione o lavorazione di articoli di abbigliamento;

- 4 - lavori sartoriali di qualsiasi genere;
- 5 - lavori di tappezzeria;
- 6 - la raccolta e distribuzione di indumenti usati; riciclo e vendita di abiti usati;
- 7 - confezione di abiti;
- 8 - raccolta e recupero oggetti usati;
- 9 - l'apertura di punti vendita dei prodotti sartoriali e di riciclo tessile;
- 10 - ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare all'educazione ambientale;
- 11 - valorizzazione dell'artigianato locale e non;
- 12 - lavori di qualsiasi genere nel campo della moda.

NEL SETTORE DEL TURISMO SOCIALE, DEL TRASPORTO ACCESSIBILE,

SOCIO-SANITARIO ED ASSISTENZIALE:

- 1 - l'organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative per il tempo libero, di turismo sociale, accessibile, e simili, compresa la promozione, la realizzazione e gestione di pacchetti, tours e circuiti turistici e culturali, percorsi museali, itinerari, visite guidate, escursioni in barca, a cavallo, in bici, immersioni subacquee, battute di pesca sportiva, visite sotterranee, soggiorni climatici per anziani, soggiorni e viaggi formativi rivolti a minori e studenti, campi di sorveglianza e studio naturalistico, paesaggistico, ambientale, architettonico,

storico, enogastronomico, folkloristico, e culturale in genere a favore di gruppi, associazioni, comunità, con particolare riguardo ai bisogni turistici, culturali, ricreativi, dei soggetti svantaggiati e simili;

2 - la gestione di servizi di trasporto di dializzati, e l'accompagnamento presso centri di diagnosi nonché di altra specializzazione;

3 - l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza, anche con l'ausilio di personale specializzato;

4 - la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, e di altre simili strutture;

5 - la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, ed altri momenti ludico-ricreativi per il turismo, il tempo libero, atti ad elevare spiritualmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;

6 - la promozione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto con mezzi propri e/o di terzi, con autobus, autovetture, pulmini, ambulanze ed altri automezzi, con particolare attenzione ai soggetti disabili fisici, psichici, ovvero con problematiche motorie e/o di deambulazione.

7 - La realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

NEL SETTORE SOCIO - SANITARIO:

- 1 - la prestazione di servizi socio - sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma, sia a domicilio, che presso aziende ospedaliere, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie, etc.;
- 2 - promuovere e realizzare progetti educativi, di prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell'alcool-dipendenza, del disagio giovanile, e simili;
- 3 - i servizi di assistenza ai degenti presso ospedali, case di cure, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiature ed altre strutture sanitarie e sociali;
- 4 - la gestione di strutture residenziali, semi residenziali, educative e ricreative, semprechè finalizzate agli scopi precipui della cooperativa, compresa la gestione di ambulatori, studi infermieristici e simili;
- 5 - l'erogazione di servizi generici di carattere domestico di integrazioni alle eventuali esigenze familiari in genere;
- 6 - la realizzazione dei servizi di tele - assistenza e/o telesoccorso, nonchè di altre attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, sociali ed assistenziali, la realizzazione e la gestione di poliambulatori, di residenze sanitarie assistenziali, di consultori familiari, e simili;
- 7 - attività di avviamento al lavoro;

8 - promozione della transculturalità;

9 - la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale ed economica, compresa la realizzazione e gestione di centri socio e psico - pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative e culturali, per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale, e simili;

10 - l'istituzione di corsi di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento sui temi afferenti l'oggetto sociale;

11 - l'istituzione e la gestione di asili nido, baby-parking, ludoteche, scuole per l'infanzia ed altre agenzie educative e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con Enti pubblici ed altre istituzioni territoriali;

12 - lo studio, la promozione, la progettazione, la consulenza professionale con stesura di piani assistenziali, il coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti socio-sanitari ed assistenziali;

13 - la ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di assistenza e rivolta sia alla individuazione dei bisogni della realtà sociale, sia allo stato di salute della popolazione nella realtà in cui opera, i servizi sanitari

tutela e prevenzione della salute e simili;

14 - l'ottimizzazione dell'uso delle risorse tecniche e professionali dei soci, compresa la messa a punto di sistemi di monitoraggio di ricoveri ospedalieri, consulenze specialistiche;

15 - i servizi di formazione e il miglioramento professionale delle professionalità tecniche, manageriali e simili, attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico formativo;

16 - la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione ed il mantenimento dello stato di benessere dell'individuo e della società in cui vive;

17 - ideazione e gestione di progetti educativi finalizzati all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati;

18 - ideazione e gestione di progetti rivolti allo sviluppo di impresa tra soggetti svantaggiati;

19 - la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

La cooperativa si propone inoltre la gestione dei servizi accessori, correlati e/o complementari a quelli socio-sanitari ed educativi, sia direttamente ovvero nell'ambito di appalti integrati e/o in "global service", ovvero in A.T.I. o in altra modalità contrattuale consentita dalle leggi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività

connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91, art.

1 lettera b), potrà svolgere le seguenti attività:

1 - l'attività di promozione e l'organizzazione e gestione di laboratori, centri di offerta di servizi integrati, nel rispetto della legislazione di settore, per la promozione di occasioni di lavoro e la selezione e l'impiego con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli, quali a titolo esemplificativo:

- la gestione e lo sviluppo di sistemi di orientamento, la promozione di politiche di alternanza, di tirocini formativi, di integrazione di sistemi di formazione continua e di mobilità anche in collaborazione con agenzie di lavoro interinale e società specializzate nella ricerca del personale;

- attività di educazione e di incubazione d'impresa e di impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli, sportelli per il lavoro e l'impresa e l'organizzazione di attività di tutoraggio e simulazione

d'impresa a favore di gruppi, associazioni, comunità;

2 - la messa in opera di un supporto tecnico per le imprese atto a fornire consulenza ed assistenza in materia di elaborazione, di studi, ricerche, indagini di mercato, progettazione tecnica organizzazione di campagne pubblicitarie;

3 - mettere a punto procedure telematiche per la messa in rete dei servizi attraverso sistemi internet o intranet;

4 - la creazione di una rete di servizi attrezzata, con opportuno supporto computerizzato e telematico, per la progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;

5 - la realizzazione e/o gestione di aree di riserva ambientale e protezione di specie di interesse ecologico;

6 - la pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) e di locali pubblici e privati;

7 - la gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato;

8 - la promozione, realizzazione, lo sviluppo e gestione di impianti ricettivi per il turismo; i servizi di pulizia dei locali, edifici, reparti, lo smaltimento dei rifiuti ambientali, e in generale, la gestione di prodotti legati all'igiene ambientali;

9 - i servizi di facchinaggio, manutenzione di macchinari, di impianti idraulici, elettrici, informatici, e simili;

10 - i servizi di trasporto di beni e persone con mezzi propri e in noleggio;

11 - l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione di aree a verde pubblico e simili;

12 - i lavori di carpenteria, di costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili, compresi i lavori di tinteggiatura e verniciatura;

13 - attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati alla allestimento e realizzazione di fiere, congressi, attività di animazione, seminari, eventi culturali, sportive, ricreative per il lavoro, del tempo libero, e per il turismo quali impianti audio e luce, palchi internanti, scenografie, strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili;

14 - la promozione, la progettazione e la gestione dei servizi volti alla prevenzione, manutenzione salvaguardia, valorizzazione e fruizione per il tempo libero e per il turismo del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico;

15 - la promozione, la gestione e la stessa collaborazione a iniziative editoriali per la produzione e distribuzione di monografie, guide turistiche, riviste, periodici d'informazione, riproduzione dei beni culturali, la realizzazione di cataloghi e altro materiale informativo, compreso la diffusione di dati in qualunque modo effettuato,

su supporto cartaceo o magnetico, informativo e telematico, con particolare riguardo alle tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'eventuale gestione di emittenti e spazi di emittenti radio e tv libere;

16 - la promozione, l'istituzione e la diffusione di marchi di qualità nei settori di attività della società nonché l'istituto della certificazione e in particolare delle certificazioni ambientali ed etiche, secondo i più importanti standard nazionali ed internazionali.

17 - l'organizzazione di attività di catering e ristorazione, procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasti (ticket);

18 - l'organizzazione di buffet e ricevimenti, la gestione di centri pasti modernamente concepiti, la fornitura e la distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità, etc.;

19 - la gestione di strutture ricettive di ogni tipo: alberghi, campeggi, ostelli, ristoranti, bar, circoli sportivi, villaggi turistici, strutture agrituristiche, etc.;

20 - l'organizzazione di escursioni per la valorizzazione di ambienti di interesse naturalistico, ecologico, ambientale, florofaunistico;

21 - la gestione di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano, anche per soggetti disabili;

22 - la gestione e la fruizione dei beni artistici e culturali anche da parte dei soggetti portatori di handicap;

23 - la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale, librario, artistico, monumentale e la sua divulgazione attraverso l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, mostre-mercato, convegni nonché l'organizzazione di manifestazione a sfondo culturale e turistico;

24 - la gestione di beni culturali con emissioni dei relativi biglietti;

25 - l'apertura di punti vendita di oggettistica e souvenir per i turisti;

26 - l'organizzare corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale promossi con risorse regionali, nazionali e/o comunitarie;

27 - stipulare convenzioni con personale specializzato là dove non ve ne sia disponibilità tra i soci, per la prestazione di consulenze e lavori;

28 - operare nel campo artistico con le realizzazione e/o gestioni di impianti per l'incremento e la valorizzazione delle varie attitudini individuali (musica, teatro, etc.);

29 - operare nell'ambito artistico-culturale con la organizzazione di corsi, seminari e scuole specifiche, quali corsi musicali, scuole di teatro, scuole di musiche, ed ogni altra forma di attività didattica in ambito artistico-culturale e quant'altro necessario da svolgere, sia

all'interno della stessa società, che in collaborazione con altre similari organizzazioni che operano nel territorio nazionale ed all'estero;

30 - proporre e realizzare nuove forme di compartecipazione o aggregazioni tra artisti e istituzioni (musicoterapica, musica scolastica, rappresentazioni musicali e teatrali e in genere);

31 - gestire teatro-pub;

32 - realizzare e/o gestire impianti sportivi quali, ad esempio: stabilimenti balneari, campi sportivi in genere, maneggi, nonché ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo, ippoterapia.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà, svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai

medesimi nonchè, fra l'altro, per sola indicazione
esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o,
comunque, accessorie all'attività sociale;
 - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge
31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed
integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre
imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
sul mercato;
 - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi
economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e
sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,
gli approvvigionamenti ed il credito;
 - concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi
altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare
l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la
cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.
- Essa infine si propone di stimolare lo spirito di previdenza
e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività,
disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del
risparmio, limitata ai soli soci ed effettuata,

esclusivamente, ai fini del conseguimento sociale.

Inoltre la cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi da soggetti pubblici o privati per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti o per la realizzazione di progetti. La cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. Le attività di cui al presente oggetto

sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 - NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del organo amministrativo assunta in conformità

alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) - soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;

b) - soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) - soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) - soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) - soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'**articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142**. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 6 Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'**art. 2527, comma 3 del Codice Civile**, i cui

diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'**art. 5** del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli **artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile**.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'**art. 10 del presente statuto**, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) - nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) - l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) - l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) - la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) - la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la

disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

c) - l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;

d) - la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

c) - a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9

PERDITA DELLE QUALITA' DI SOCIO - RECESSO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di

lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) - non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) - venga a trovarsi in una delle situazioni di

incompatibilità previste dall'art. 9;

d) - svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) - nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

f) - in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente Statuto.

ARTICOLO 11

DECESSO

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del

C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

ARTICOLO 12

RIMBORSO DELLE QUOTE

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la

cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'**articolo 44**.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 14

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle

perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e

rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ARTICOLO 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi

specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 18

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 19

CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

ARTICOLO 20

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 21

DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono

stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi

patrimoniali ai sensi della precedente **lettera d)**, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 22

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'**art. 2473 del Codice Civile**, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 23

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 2) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) - dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) - dalla riserva straordinaria;
- e) - da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 24

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento

all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 25

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione

o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) - a riserva legale nella misura non inferiore al 30%

(trenta per cento);

b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59;

d) - ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 26

RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ARTICOLO 27

ORGANI

Sono Organi della Società:

- a) - l'Assemblea dei soci;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ARTICOLO 28

ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera Raccomandata A.R, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o mediante

fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 29

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- 1) - approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) - delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 19, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) - procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) - procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) - approva i regolamenti interni;
- 7) - delibera di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) - provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 30

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 31

VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 32

VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 (due).

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi

rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 33

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 34

AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un

Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5
(cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne
determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il
Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci
cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci
cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
presidente.

ARTICOLO 35

COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti
dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi
solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal
presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie
attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.
2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione,
recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono
sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 36

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 37

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione

approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 38

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 39

RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 40

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci Supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata

dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 41

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea disporrà che l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992,

n. 59.

ARTICOLO 42

REVISORE CONTABILE

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del Codice Civile, ovvero all'Associazione di Rappresentanza, di cui alla ex Legge Regionale del 9 luglio 2008, n. 5.

Deciderà in merito a:

1 - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

2 - la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

3 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 43

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- 1 - il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- 2 - il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

ARTICOLO 44

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato così come da Decreto Legislativo n. 5/2003.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 34, 2°

comma .

ARTICOLO 45

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 19, 22 e 33 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.

F.ti: Laura Di Fatta - Liborio Billè - Giovanna Gioè -
Roseline Eguabor - Rosalba Romano - FRANCESCO PAOLO
CASTELLANA Notaio.